

VECCHIO ARTICOLO 8

Modalità di approvazione del bilancio

1. Lo schema di Bilancio approvato dalla Giunta, viene trasmesso all'Organo di revisione di regola 10 giorni prima della data di presentazione al Consiglio dello schema medesimo e del DUP.
2. Lo schema di bilancio approvato dalla Giunta con i relativi allegati, il Documento unico di programmazione e la relazione dell'organo di revisione è presentato al Consiglio almeno 15 giorni prima della data prevista per l'approvazione del bilancio. Lo schema si considera presentato all'organo consiliare alla data della sua consegna ai capigruppo consiliari unitamente alla documentazione che viene posta a disposizione e può essere resa accessibile o trasmessa per via telematica.
3. Gli eventuali emendamenti presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta allo schema di bilancio, debitamente motivati, devono essere presentati da parte dei consiglieri entro 10 giorni dalla consegna della proposta di bilancio.
4. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, la giunta presenta al Consiglio Comunale entro 5 giorni prima di quello previsto per l'approvazione del bilancio, emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione.
5. Gli emendamenti da presentarsi in forma scritta sono procedibili, al fine di essere posti in discussione ed in approvazione dal Consiglio, a condizione che:
 - a. gli emendamenti siano presentati nei termini previsti dal presente regolamento;
 - b. le variazioni contabili conservino il rispetto degli equilibri di bilancio e garantiscano il corretto utilizzo delle risorse finanziarie a destinazione vincolata.
6. Gli emendamenti procedibili sono soggetti ai pareri di regolarità tecnica e contabile ed al parere dell'Organo di revisione.
7. Il Consiglio approva il bilancio in apposita sessione da tenersi, decorsi almeno 15 giorni dalla presentazione, e comunque entro il termine previsto dalla normativa.

NUOVO ARTICOLO 8

Modalità di approvazione del bilancio

1. Lo schema di bilancio approvato dalla Giunta con i relativi allegati, il Documento unico di programmazione sono presentati al Consiglio comunale al fine della loro discussione ed approvazione entro il termine di legge. Tali atti saranno presentati ai singoli consiglieri comunali al fine della loro visione ed eventuale presentazione di emendamenti con formale consegna ai capigruppo consiliari dell'avviso di deposito degli stessi presso la segreteria comunale; la documentazione viene posta a disposizione e può essere resa accessibile o trasmessa per via telematica.
2. La presentazione ai singoli consiglieri comunali di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo, dovrà avvenire almeno 12 giorni prima della data di convocazione del Consiglio comunale nel quale si provvederà alla discussione ed alla approvazione di tali atti.
3. Gli eventuali emendamenti allo schema di bilancio presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta, debitamente motivati, dovranno essere presentati entro i 10 giorni decorrenti dalla presentazione di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo; non si computa il giorno di avvenuta comunicazione.
4. Lo schema di Bilancio approvato dalla Giunta viene trasmesso all'Organo di revisione al fine dell'espressione del parere di competenza; viene meno ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113 convertito in Legge 10 agosto 2016, n. 160 l'obbligo di acquisire il parere medesimo entro lo stesso termine di presentazione dell'avviso di deposito ai consiglieri.
5. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, la giunta presenta al Consiglio comunale entro 5 giorni prima di quello previsto per la discussione e l'approvazione del bilancio, emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione.
6. Gli emendamenti da presentarsi in forma scritta sono procedibili, al fine di essere posti in discussione ed in approvazione dal Consiglio, a condizione che
 - a) gli emendamenti siano presentati nei termini previsti dal presente regolamento;
 - b) le variazioni contabili conservino il rispetto degli equilibri di bilancio e garantiscano il corretto utilizzo delle risorse finanziarie a destinazione vincolata.
7. Gli emendamenti procedibili sono soggetti ai pareri di regolarità tecnica e contabile ed al parere dell'Organo di revisione.
8. Il Consiglio approverà conseguentemente il bilancio in apposita sessione da tenersi non prima che siano decorsi 12 giorni dalla presentazione di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo, e comunque entro il termine previsto dalla normativa.